

30 luglio 2018 9:09

## Maxi- sanzioni per assegni non trasferibili: in arrivo il provvedimento di sanatoria

di [Anna D'Antuono](#)



[La vicenda delle assurde sanzioni](#) per migliaia

di euro comminate per gli assegni di importo non inferiore a mille euro privi della clausola di non trasferibilità dovrebbe a breve giungere ad una conclusione positiva.

Lo scorso 12 luglio, in risposta ad un'interrogazione presso la VI Commissione (Finanze) della Camera nella quale "si chiede al Governo di valutare una modifica normativa, intesa a modificare il sistema nel senso di reintrodurre con effetto retroattivo i criteri di proporzionalità e intenzionalità", il **Sottosegretario all'Economia e alle Finanze, Alessio Mattia Villarosa**, ha risposto che il Ministero dell'Economia e delle Finanze aveva già elaborato una proposta di emendamento che è stato inserito nello schema di Decreto Legislativo redatto per il recepimento della direttiva (UE) 2016/2258 (cosiddetto DAC 5), e che **"si fa riserva di utilizzare il primo strumento utile per rimediare alle problematiche evidenziate"**.

Alla Camera giace ancora un'analogha interrogazione (4/00075 del 2/5/18) al Ministero dell'Economia e delle Finanze, firmata da numerosi deputati. Come logico che sia, la risposta vale anche per essa.

**Ripetiamo i suggerimenti per coloro i quali si vedono raggiunti dalla sanzione:** inviare all'Ufficio emittente le proprie osservazioni in cui far notare che si è trattato esclusivamente di un errore, che l'assegno fa parte di un vecchio libretto di cui ancora si è in possesso, che un simile errore non era mai accaduto prima e che l'importo del titolo non è elevato.

L'Ufficio dovrebbe applicare la sanzione minima pari a tremila euro che si può a quel punto pagare godendo di una riduzione di altri mille. L'importo di duemila euro è il minimo di sanzione che si può raggiungere, **ma lo scorso 13 marzo lo stesso Ministero dell'Economia e delle Finanze ha chiarito che, sulla base delle giustificazioni prodotte dall'interessato, l'Ufficio può emanare un provvedimento di proscioglimento e quindi non comminare alcuna sanzione.**

Ciò può avvenire perché la Direttiva UE 2015/849, da cui scaturisce il nuovo regime sanzionatorio, fa anche riferimento **all'intenzionalità dell'azione commessa al fine di determinare un comportamento ascrivibile all'illecito di riciclaggio**, concetto che non è invece stato preso in considerazione nella stesura del Decreto Legislativo 25 maggio 2017 n. 90 che l'ha recepita.

Infine, adesso si ha l'impegno del Governo ad intervenire per una soluzione definitiva della problematica.

E' molto probabile, pertanto, che in tempi relativamente brevi si potrà apporre la parola fine all'ennesima assurdità normativa che penalizza in maniera notevole comportamenti niente affatto illeciti.